

**Avv. Claudio Moscati**  
**Via Savenella n. 2 - 40124 Bologna**  
**Tel. 051/6449658 - fax. 051/3391495**  
[claudio.moscati@libero.it](mailto:claudio.moscati@libero.it)

Alla Direzione Provinciale di Lavoro di Bologna  
viale Masini n. 12  
40100 Bologna

Raccomandata a mano

Al Ministero della Pubblica Istruzione  
in persona del Ministro in carica p.t  
viale Trastevere, 76/a  
00100 Roma

Raccomandata a.r.

All'Ufficio Scolastico Regionale  
in persona del legale rapp.te p.t.  
Piazza XX Settembre n. 1  
40121 Bologna

Raccomandata a.r.

Bologna,

Oggetto: Richiesta di convocazione del Collegio di Conciliazione ex art. 63 e ss. DLgs. 30 marzo 2001 n. 165 e art. 409 e ss. cpc.

La presente istanza in nome e per conto dei seguenti signori:

**premesse che**

- I ricorrenti sono tutti insegnanti presso scuole statali di ogni ordine e grado.
- Essi sono tutti abilitati, avendo superato o un concorso ordinario, o un concorso per soli titoli o avendo conseguito il titolo di specializzazione, a seguito del corso universitario abilitante biennale, e sono inseriti nelle graduatorie permanenti istituite dalla legge 3 maggio 1999 n. 124 e trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
- Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione statale è stato, sino ad ora, sempre configurato con contratti a tempo determinato, essendo i ricorrenti supplenti annuali.

- Il contratto di lavoro è stato regolarmente rinnovato, di anno in anno, dall'Amministrazione statale, e i ricorrenti, perciò, ormai da molto tempo svolgono ininterrottamente la loro attività.
- Poiché, però, si tratta di un rapporto a tempo determinato, i ricorrenti, sono, sempre, nella posizione di neo assunti; non progrediscono nelle posizioni stipendiali e non si vedono, perciò, riconoscere alcun incremento stipendiale, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, nella ricostruzione di carriera non vengono loro riconosciuti tutti gli anni di servizio svolti a tempo determinato, come succede invece ad altri docenti italiani, non conseguono il diritto ad una sede stabile e vengono, di anno in anno, assegnati anche a scuole diverse.
- Questa situazione, che perdura da tempo, li danneggia perciò in modo consistente, non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di carriera e, infine, dallo stesso punto di vista personale, stante l'evidente frustrazione nella quale si trova un soggetto che, pur continuando stabilmente a insegnare, è un perenne precario.
- Ritengono i deducenti che siffatta situazione sia contrastante sia con i principi contenuti nell'ordinamento comunitario, che riconosce uno specifico diritto del dipendente ad ottenere la stabilizzazione del rapporto, sia con i principi contenuti nella Costituzione italiana, che tutelano la dignità ed i diritti del lavoratore, sia con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento positivo, che, comunque, non consente che il lavoratore sia utilizzato anche dalla Pubblica Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo determinato quando, in realtà, il servizio che gli viene richiesto soddisfa esigenze stabili e permanenti dell'Amministrazione.
- Ritengono i deducenti che, in questo caso, non possa farsi semplice applicazione della previsione di un meccanismo sanzionatorio, quale quello previsto nell'art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché nella fattispecie, l'efficacia sanzionatoria di quel meccanismo non sussiste, tenuto conto della generalizzazione del precariato nella scuola, della quale i deducenti sono purtroppo espressione. Essi ritengono, perciò, che, in questo caso, l'Amministrazione non possa non riconoscere ai deducenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ogni conseguenza dal punto di vista retributivo, anche in termini di riconoscimento dell'anzianità e di ricostruzione della carriera.
- Essi evidenziano, d'altro, come, in questo senso l'ordinamento abbia già provveduto a favore di una categoria in posizione assai simile, quella degli insegnanti di religione: il trattamento ad essi attribuito deve, perciò, essere applicato anche ai deducenti.
- In ogni caso, ai deducenti va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, derivante sia dalla lesione dell'immagine professionale che della vita di relazione, conseguente alla situazione di perenne precariato nel quale essi si trovano e che non verrà eliminato in modo definitivo per tutti nemmeno dalla attuazione della legge finanziaria per l'anno 2007 che, come è noto, prevede sì un inserimento in ruolo dei precari, ma in modo limitato e progressivo e, pertanto, per molti di essi con notevole ritardo.

**Avv. Claudio Moscati**  
**Via Savenella n. 2 - 40124 Bologna**  
**Tel. 051/6449658 - fax. 051/3391495**  
[claudio.moscati@libero.it](mailto:claudio.moscati@libero.it)

\*\*\*

Tutto ciò premesso, gli istanti, per il tramite del sottoscritto avvocato Claudio Moscati

**CHIEDONO**

a codesta rispettabile Direzione Provinciale del Lavoro che venga espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla vigente normativa, quale necessario requisito di procedibilità per la promozione di un giudizio avanti al Giudice del Lavoro, per accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti come sopra evidenziati e precisati, nonché per ottenere la condanna dell'Amministrazione, anche al risarcimento dei danni subiti e subendi.

**INVITANO PERTANTO**

le Amministrazioni in indirizzo, qualora non ritengano di accogliere le richieste contenute nel presente atto, a nominare il proprio rappresentante all'interno del Collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, e ciò entro trenta giorni dalla ricezione del presente atto.

**NOMINANO**

Come rappresentante in seno all'istituendo Collegio di Conciliazione il prof. Giovanni Demetrio Cadoni – Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti di Bologna, Federazione Gilda-UNAMS, con sede in Bologna via Cesare Battisti n. 2 - tel. 051/270479 - fax. 051/6565278.

**DICHIARANO ALTRESI'**

di eleggere domicilio presso e nello Studio del sottoscritto Avv. Claudio Moscati in Bologna via Savenella n. 2 (tel. 051/6449658 - fax 051/3391495), e di nominare quest'ultimo quale loro rappresentante avanti a detto Collegio, conferendogli il potere di discutere e, se del caso, transigere la controversia, e ciò in forza della procura speciale da ritenersi parte integrante della presente istanza..

La presente da valersi anche come costituzione in mora dell'amministrazione e quale atto di interruzione della prescrizione.

Con osservanza.

Avv. Claudio Moscati

- Si allegano alla copia della presente istanza inviata alla Direzione Provinciale del lavoro le deleghe degli insegnanti specificati in epigrafe, con riserva di depositare copia dei documenti di riconoscimento ai fini della rappresentanza in sede di collegio di conciliazione.